REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### Presidente ### ### ### Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 650/2025 E.G. vertente

TRA

S.R.L., (C.F. ###), con sede ### al ### n. ###, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ### rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. ### presso il cui indirizzo di posta elettronica ha eletto domicilio; APPELLANTE

E

(C.F. ###), con sede ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. ### e dall'avv. ### presso i cui indirizzi di posta elettronica ha eletto domicilio; APPELLATA

NONCHE'

S.A. (c.f. e P.IVA ###), in persona della sua ### per l'### dott.ssa ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a ### alla via dei ### n. 6; APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### 5/2025 del 7.01.2025, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 826/2020 in materia di risarcimento danni patrimoniali.

CONCLUSIONI: - Parte appellante: "### l'###ma Corte di Appello di L'### - autorizzare, in presenza di appellati non costituiti e, quindi, contumaci, la notificazione agli stessi della

comparsa di costituzione contenente appello incidentale avverso la sentenza n. 5/2025 del Tribunale di ### depositata dalla ### ### S.r.l. nel procedimento civile n. 667/2025 R.G.; - dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente tutte le conclusioni e gli appelli incidentali proposti dal ### di ### con la comparsa di costituzione e risposta datata 22/10/2025 depositata nel procedimento civile 650/2025 R.G. e con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento civile n. 667/2025 R.G.; - dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente tutte le conclusioni rassegnate dalla ###s ### S.A. nella comparsa di costituzione e risposta datata 23/10/2025 depositata nel procedimento civile 650/2025 R.G.; - dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'appello principale avverso la sentenza non definitiva n. 516/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 5/2025 del Tribunale di ### proposto ad istanza della ###s ### S.A. con atto di citazione notificato in data ### introduttivo del procedimento civile n. 667/2025 R.G. ed ogni domanda ed eccezione, di rito e di merito, con esso formulata; - ed accogliere, per converso, tutte le conclusioni, di merito ed istruttorie, rassegnate dalla ### ### S.r.l. nel proprio atto di citazione introduttivo del giudizio di appello n. 650/2025 R.G. nonché nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata nel procedimento civile n. 667/2025 R.G., e, quindi, per le ragioni e causali in tali atti espresse, riformare, nei soli capi e punti oggetto di detto gravame principale e del citato gravame incidentale, l'impugnata sentenza del Tribunale di ### n. 5/2025 pubblicata e comunicata il ### al termine del giudizio n. 826/2020 R.G. e, per l'effetto: o accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ### di ### in persona del ### pro-tempore, per tutti i fatti descritti in narrativa, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento integrale di tutti i danni causati alla ### ### S.r.l. ex art. 2043 c.c. e/o per violazione contrattuale e/o per responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato e nello specifico condannarlo al risarcimento integrale del danno emergente, del lucro cessante e del danno da perdita di chance, quantificabili complessivamente nella somma non inferiore ad € 4.235.651,49 ovvero in quella maggiore o

minore, purché non inferiore a quella già liquidata nella sentenza appellata, nonché al risarcimento della lesione dell'immagine aziendale, da liquidare secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via annualmente rivalutate; o condannare il ### di ### in persona del ### protempore, alla refusione integrale in favore della ### ### S.r.l. delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio e delle spese di ### o porre in via definitiva le spese della CTU disposta in primo grado, e di quella eventualmente ammessa in appello, a carico del ### di ### in persona del ### pro-tempore, disponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di rifondere quanto a titolo di compenso e/o di spese la ### ### S.r.l. abbia già corrisposto all'### nominato in primo grado. In via istruttoria, chiede: - ammettersi, se ritenuto necessario, una nuova CTU al fine di valutare, secondo i criteri delineati nei motivi del gravame principale sub IV.a e IV.c e nel gravame incidentale della odierna deducente sub V.a e V.c, l'entità per equivalente monetario del danno patrimoniale emergente, da lucro cessante e da perdita di chance; - ammettersi, previa revoca parziale della ordinanza del Tribunale di ### del 7/3/2021 comunicata il ###, la prova testimoniale richiesta e (...)ata nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 20.4.2017, depositata nel fascicolo n. 2105/2016 R.G. del Tribunale di ### a mezzo dei testi ### residente ###, Sig. ### residente ###, Sig. ### residente ###e Sig. ### residente ###, Dott. (...), residente ###e Dott. ### residente ###, i quali potranno essere escussi tutti sulle circostanze di seguito ritrascritte: "1) ### che, nella trattativa preliminare di compravendita di cui al contratto stipulato in data 24.07.2001, la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) e le Sigg.re ### e ### convenivano, in occasione di più incontri, che il prezzo di acquisto fosse direttamente legato alla cubatura edificatoria effettivamente approvata dal ### di ### 2) ### che, coerentemente con tale esigenza, il prezzo di acquisto, determinato in ### 3.350.000.000, era poi effettivamente correlato ai volumi costruttivi autorizzati ed assentiti dal ### di ### 3) ### che l'investimento "###" era valutato unitamente ad altri progetti edilizi, i cui profitti erano equipollenti a quelli

previsti nel primo progetto approvato; 4) ### che l'operazione edilizia programmata implicava un ingente investimento economico ed era assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore attività di impresa; 5) ### che la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) e le Sig.re ### addivenivano alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita del compendio immobiliare solo dopo il rilascio del provvedimento amministrativo n.438 del 13.06.2002; 6) ### che in data ###, subito dopo il rilascio della concessione edilizia, la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) procedeva all'insediamento del cantiere e alla demolizione dell'edificio adibito a "### (...)", determinando uno stato di fatto irreversibile; 7) ### che, subito dopo il rilascio della concessione amministrativa e l'acquisto del compendio immobiliare, la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) dava corso a un'intensa attività di promozione commerciale e pubblicitaria del progetto edilizio, condotta attraverso l'affissione di manifesti, l'esposizione di cartelli e le chiamate dirette alla clientela più accreditata; 8) ### che la sospensione della concessione edilizia disposta con ordinanza del TAR determinava il totale fermo delle attività di cantiere, che l'impresa era costretta a giustificare a numerosi potenziali acquirenti e a quelli già contattati; 9) ### che l'annullamento degli atti amministrativi rilasciati dal ### di ### (disposto dal TAR con sentenza del 20.12.2002) costringeva la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) a rielaborare un progetto edilizio del tutto nuovo; 10) ### che molti potenziali clienti rinunciavano all'acquisto, dichiarandosi interessati ai soli piani più alti, dei quali era venuta meno la realizzabilità; 11) ### che il progetto edilizio prevedeva che il prezzo di vendita (e, dunque, il profitto dell'operazione) crescesse in proporzione all'altezza dei piani venduti; 12) ### che il fermo delle attività di cantiere si protraeva per oltre un anno e determinava notevoli ritardi nei tempi di consegna prestabiliti; 13) ### che i ritardi nell'edificazione della palazzina e l'impossibilità di dare corso al progetto originario, inducevano molti potenziali acquirenti ad abbandonare le trattative in corso; 14) ### che, dopo l'annullamento della concessione edilizia, era da molti paventata una situazione di precarietà economica della ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.), che era

altresì tacciata di abusivismo edilizio; 15) ### che, a seguito dell'annullamento della concessione edilizia e del rilascio del nuovo permesso di costruire per una volumetria dimezzata, la ### 3 ### S.r.l. provvedeva (per il tramite della ### group di ### alla riverniciatura del cartellone pubblicitario in lamiera raffigurante il ### e all'applicazione di una nuova grafica sostitutiva del progetto inizialmente approvato dal ### sino ad allora pubblicizzato; 16) ### che, a seguito dell'annullamento della concessione edilizia e del rilascio del nuovo permesso di costruire del 16.10.2003, la ### ### S.r.l. (già ### 3 ### S.r.l.) subiva una drastica riduzione delle attività di vendita in corso; 17) ### che la società attrice commissionava periodiche inserzioni pubblicitarie della società sul quotidiano locale "Il Centro", al solo la scopo di rilanciare propria immagine commerciale." - Parte appellata ### di ### "### l'###ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e reietta << SUL### PRINCIPALE ### ### - accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda nuova proposta da ### ### srl con l'atto di appello principale in violazione dell'art. 345 c.p.c.; - accertare e dichiarare, in ogni caso, del tutto infondati sia in fatto che in diritto i motivi di gravame indi respingere in toto l'appello principale proposto da ### ### srl. SUL### INCIDENTALE Avverso la sentenza non definitiva: - in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati con il presente atto dichiarare nulla la sentenza non definitiva n. 516/2021 del 27.04.2021, con ogni conseguenza di legge; Avverso la sentenza definitiva: - in accoglimento del primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza definitiva n. 5/2025 dichiarare nulla la medesima per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.; - in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale annullare e/o riformare in toto la sentenza definitiva, dichiarando non sussistente - neanche in via concorrente e/o residuale - 3 la responsabilità del ### di ### in relazione alle pretese risarcitorie ex adverso formulate; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado, ex art. 91 del c.p.c.." - Parte appellata ###s ### S.A.: "CONCLUSIONI – in totale riforma della sentenza non definitiva n. 516/21 del Tribunale di

dichiarare l'estinzione della causa n. 2105/16 di R.G. e la conseguente nullità di tutta l'attività processuale successiva, ivi compresa della sentenza definitiva n. 5/25; – gradatamente, per l'ipotesi di rigetto dell'appello avverso la sentenza non definitiva 516/21 ed in totale riforma della sentenza definitiva n. 5/25 del Tribunale di ### o preliminarmente, dichiarare prescritti i diritti le azioni fatti valere dalla ### ### s.r.l. nei confronti del ### di ### e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dalla medesima; o nel merito, gradatamente, rigettare la domanda risarcitoria da lucro cessante siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che la ### ### s.r.l. non ha diritto ad alcun risarcimento di ### 2.123.939,82; o ancora più gradatamente, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda principale, in accoglimento delle eccezioni di non operatività della polizza assicurativa, rigettare le domande svolte dal ### di ### nei confronti di ###s ### che ha assunto il rischio della polizza n. 1569734, siccome infondate in fatto 3 e in diritto e comunque non provate ovvero, comunque, per l'ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa in relazione ai fatti di causa, dichiarare che ###s ### è obbligata a tenere indenne il ### di ### solo entro il limite del massimale di polizza. sempre in via principale – dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da ### 2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis cod. proc. civ., per i motivi spiegati in atti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 5/2025, il Tribunale di ### accertava i danni patrimoniali subiti da ### ### S.r.l., accertava e dichiarava la responsabilità paritaria del ### di ### e della ### ### S.r.l. per omessa verifica della regolarità della concessione edilizia n. 438/02 annullata dal TAR di ### condannava il ### di ### al versamento, in favore della ### ### S.r.l. della somma di €. 1.062.469,91 riconoscendo, al contempo, l'operatività della polizza n. 1569734 sottoscritta dal ### di ### con la compagnia

assicurativa ###s. 1. Con atto di citazione depositato nel procedimento R.G. n. 2105/2016, la ### ### S.r.l. aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di ### il ### di ### chiedendo che venisse accertata la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione di pubbliche funzioni oltre alla condanna, del medesimo, al risarcimento del danno. 1.1 A sostegno della richiesta la ### ### S.r.l. deduceva: - Di aver ottenuto, dal ### di ### la concessione edilizia n. 438/2022 per la realizzazione di un fabbricato, nel territorio del medesimo Ente, con volumetria pari a mc. 5.300; - Che, il Tar di ### in accoglimento del ricorso proposto da alcuni confinanti, annullava la concessione edilizia precedentemente concessa dal ### di ### - Di aver ottenuto, un nuovo permesso di costruire (permesso n. 400/2003) per la realizzazione, nella medesima area, di un fabbricato con volumetria notevolmente inferiore rispetto alla precedente (mc. 2.658,39), subendo, in conseguenza di ciò, un consistente danno patrimoniale sostanziatosi nelle due voci di danno, del danno emergente e del lucro cessante. 2.2. Si costitutiva in giudizio il ### di ### concludendo per il rigetto delle avverse pretese ed eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A..
Chiamava in causa, ai fini della manleva, la ### assicurativa ###s. 2.3. Con comparsa di costituzione, si costituiva la ###s, eccependo la prescrizione del diritto azionato dalla ### ### S.r.l. e concludendo per il rigetto delle avverse pretese. 2.4. Con sentenza n. 1769/2018 il Tribunale di ### dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A.. 2.4.1. La richiamata sentenza veniva appellata innanzi a questa Corte che, con sentenza n. 1974/2019, dichiarava la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario e rimetteva gli atti al Tribunale di ###
3. Con atto di citazione in riassunzione, la ### ### S.r.l., riassumeva il giudizio e citava il ### di ### e la ### assicurativa al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente e la sua condanna al risarcimento dei danni. 3.1 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il ### di ### contestando l'avversa pretesa ed eccependo la nullità della riassunzione per

violazione dell'art. 353 c.p.c., dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e dell'art. 170 c.p.c.. 3.2 Si costituiva anche la ###s eccependo, in rito, la nullità della citazione con conseguente dichiarazione di nullità della riassunzione ed estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., nel merito eccepiva la non operatività della polizza assicurativa, limitando, l'eventuale manleva, al massimale della polizza. 3.3 Con sentenza n. 516/2021 depositata il ### il Tribunale di ### rigettava l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di riassunzione sollevata dalle parti convenute, e rimetteva la causa in istruttoria. 4. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di ### accertava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice, accertava e quantificava in € 2.124.939,82 i danni patrimoniali complessivamente patiti da ### ### S.r.l., dichiarava la responsabilità paritaria dell'odierna appellante e del ### di ### per aver colposamente omesso di verificare la regolarità della concessione edilizia n. 438/02, condannava il ### di ### a corrispondere la somma di € 1.062.469,91, oltre interessi legali dal 1.1.2005 al saldo alla ### ### S.r.l., dichiarava la ###s tenuta a manlevare, nei limiti del massimale, l'Ente assicurato. Infine, poneva le spese di CTU paritariamente a carico della ### ### S.r.l. e del ### di ### e condannava, quest'ultimo, alla refusione delle spese di lite. 5. Con atto di citazione del 07.07. 2025 la ### ### S.r.l. ha proposto appello deducendo la nullità, l'ingiustizia, illogicità e contraddittorietà della sentenza, l'omessa valutazione delle prove, l'errata valutazione e quantificazione del danno patrimoniale nonché il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati.

5.1. Con primo motivo di appello l'appellante lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di alcune voci di danno emergente richieste e adeguatamente documentate.

Nello specifico, censura la totale omessa valutazione del maggior costo sostenuto dall'impresa per l'investimento iniziale, ossia i costi sostenuti per l'acquisto dell'immobile da un prezzo determinato proporzionalmente alla capacità edificatore, nonché di tutti gli ulteriori costi sostenuti a seguito dell'annullamento, da parte del TAR di ### del primo permesso di costruire. ###

evidenzia l'avvenuta totale e completa documentazione, in primo grado, delle voci di danno richieste chiarendo che, il Tribunale di ### si è limitato a "(…) recepire integralmente le conclusioni della CTU a firma dell'### involgenti le altre componenti del danno patrimoniale (lucro cessante e perdita di chance) (…)" omettendo quindi, di valutare e statuire sugli ulteriori maggior costi rientranti della diversa voce di danno emergente. 5.2 Con il secondo motivo di appello, la ### ### S.r.l., lamenta il mancato riconoscimento di un danno all'immagine a causa dell'errata e/o omessa valutazione, da parte del Tribunale di ### degli elementi probatori allegati e comprovanti l'effettivo danno subito dalla società alla propria immagine. 5.3 Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della consulenza tecnica a firma dell'### - le cui conclusioni sono state interamente recepite dalla Giudice di primo grado - relativamente ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante e/o di quello da perdita di chance.

Nello specifico, si contesta, l'erroneità della CTU e, conseguentemente, della sentenza di primo grado che l'ha interamente recepita <<(…) in ordine alla determinazione del valore di mercato dell'edificio (più elevato) non realizzato per effetto dell'annullamento della ### edilizia n. 438/2002 e quello effettivamente realizzato (meno alto) in forza del ### di costruire 400/2003 e all'utilizzo, per la determinazione di tale valore, dei cosiddetti "coefficienti correttivi di piano" e in ordine alla determinazione dei "maggiori costi di costruzione necessari a realizzare il primo edificio">>.

Oltretutto, l'appellante evidenzia il mancato recepimento, da parte del giudice di primo grado, delle osservazioni tecniche mosse alla consulenza d'ufficio. 5.4 Con il quarto motivo di appello, la ### ### S.r.l., lamenta il riconoscimento e l'attribuzione di una responsabilità concorrente paritetica con il ### di ### che è stata loro riconosciuta in primo grado per aver omesso di verificare la regolarità della concessione edilizia poi annullata.

A tal proposito, l'appellante, evidenzia l'insussistenza della necessaria sussistenza della condizione di "illegittimità manifesta" affinché possa esse riconosciuto un concorso colpa. 5.5. Con il

quinto ed ultimo motivo di appello, l'appellante contesta la mancata applicazione della rivalutazione monetaria alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la mancata applicazione di interessi compensativi alla somma che si sarebbe dovuta rivalutare. 6. ### di ### costituendosi in giudizio, ha preliminarmente avanzato istanza di riunione, ex art. 335 c.p.c., del presente procedimento al procedimento di appello R.G. n. 667/2025 iscritto presso questa Corte dalla ###s avverso la medesima sentenza di primo grado. Ha concludo chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e proposto appello incidentale sia avverso la sentenza parziale n. 516/2021 sia avverso la sentenza n. 5/2025 i cui motivo possono essere sintetizzati come di seguito. 6.1 Relativamente alla sentenza parziale n. 516/202, il ### di ### ha articolato due motivi di appello: a) contradditorietà e falsità della motivazione; b) violazione del contraddittorio. 6.2 Quanto alla sentenza n. 5/2025, con l'appello incidentale, il ### di ### eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione nonché l'inapplicabilità, al caso di specie, della responsabilità dell'Ente per affidamento incolpevole.
7. Con comparsa del 23.10.2025 si è costituita la ###s ### S.A. che ha, in prims, specificato di essersi costituta in sostituzione degli ###s con i quali, l'Ente comunale aveva sottoscritto la polizza 1569734, e di avere piena legittimazione a seguito del: "trasferimento "### ai sensi del ### and ### 2000, avente efficacia a far data dal 31.12.2020 in forza di apposito provvedimento della ### of ### del 25.11.2020" ed in ragione del quale: "l'odierna ### è stata autorizzata alla gestione degli adempimenti contrattuali derivanti da polizze sottoscritte dagli ### del ### dei ###s prima della cessazione del periodo di transizione di cui alla c.d. Brexit, ovvero prima del 31 dicembre 2020. La Polizza richiamata in giudizio, quindi, è stata trasferita a ###s ### S.A. che partecipa nel presente giudizio quale soggetto succeduto nella titolarità del suindicato contratto assicurativo, nonché quale unico soggetto autorizzato ad operare in regime intracomunitario per conto degli ### del ### dei ###s." Tanto chiarito, ha proposto istanza di riunione del presente procedimento al procedimento n. 667/2025 pendente presso questa Corte e

insistito, sostanzialmente ed in estrema sintesi, per il rigetto dell'appello e la totale riforma della sentenza impugnata. 8. Con ordinanza resa in data ###, questa Corte, valutata la sussistenza dei requisiti necessari, ha accolto le istanze di riunione presentate dalle parti appellate e disposto la riunione del presente procedimento al procedimento 667/2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza e ha rimesso la causa in decisione con termini. 9. l'appello di ### ### S.r.l. ### principale di ### ### S.r.l. avverso la sentenza definitiva n. 5/2025 pubblicata e comunicata il ### contrasta la predetta sentenza nella parte in cui: - ha accertato per equivalente l'importo del danno patrimoniale in € 2.124.939,82 anziché nella misura maggiore risultante dagli atti di causa; - ha pretermesso l'accertamento e la liquidazione del danno emergente; - ha rigettato, perché l'ha ritenuto non provato, il danno all'immagine; - ha accertato la sussistenza di una sua responsabilità paritaria col ### di ### al 50% ed ha, quindi, condannato quest'ultimo a pagarle, in tale misura del 50%, il danno patrimoniale come sopra accertato, e a rifonderle in pari misura le spese di processuali sostenute, ponendo a suo carico nella stessa percentuale le spese di ### - ha omesso di accessoriare con la rivalutazione monetaria la condanna al pagamento del danno accertato per equivalente con riferimento all'anno 2004. 9.1 Con riferimento al primo motivo di appello, la difesa della parte impugnante lamenta che nella determinazione del danno emergente non si sia tenuto conto del maggior costo sostenuto dall'impresa costruttrice per l'investimento iniziale ovvero per aver acquistato un immobile, da demolire e ricostruire, ad un prezzo determinato con riferimento ad una capacità edificatoria portata dalla ### n. 438/2002, poi annullata, enormemente superiore a quello che sarebbe stato individuato sulla base della capacità edificatoria sviluppabile in forza del ### di costruire n. 400/2003 successivamente rilasciato; degli ulteriori costi sostenuti complessivamente connessi al provvedimento concessorio poi annullato.

In ordine al primo profilo rimanda la parte appellante alla allegazione esposta già nella originaria citazione, nell'ambito della quale era stato addotto che il maggior costo dell'investimento era

stato determinato dalla riduzione della volumetria inizialmente assentita e costituito dal prezzo di acquisto corrisposto in eccesso dalla ### ### S.r.l. per i metri cubi non realizzati (mc. 2.652,28 a fronte di mc. 5.609,65), pari a complessivi €. 1.014.635,00. Tale conteggio trovava esaustiva spiegazione tecnica nell'allegato elaborato peritale, al cui contenuto si rimandava integralmente.
Con riferimento al secondo, questo risulterebbe comprovato dai documenti tempestivamente prodotti dalla società attrice nel processo n. 2105/2016 R.G. del Tribunale di ### costituiti da fatture, bollettini e ricevute di pagamento dei costi stessi (cfr. docc. 11, 12, 13, 14 e 15 allegati alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. - fascicolo n. 2105/2016 R.G. del Tribunale di ###.
Stando al motivo di appello infine il danno emergente, ingiustamente e immotivatamente escluso, avrebbe invece dovuto non solo essere esaminato, ma avrebbe anche positivamente accertato e liquidato in non meno di € 1.014.635,00. ### ex art. 345 cpc sollevata dalla difesa del ### di ### è manifestamente infondata, in quanto, per come si evince dalla mera lettura delle conclusioni riportate nella sentenza qui gravata, la quantificazione nel minor importo ("non inferiore ad € 2.394.386,00") costituiva solo il minimo importo appunto invocato a titolo di danno emergente e lucro cessante.
Analogamente il mero rimando anche in sede di conclusionale alla determinazione della voce di danno emergente per come operata in quella perizia di parte, ferma quella limitazione dedotta come indicazione del limite minimo ("non inferiore ad € 2.394.386,00"), non avrebbe certo impedito alla parte di invocare poi in concreto importi risarcitori anche maggiori e pure relativamente alle voci indicate in quella perizia di parte ed avrebbe imposto al Giudice di considerare le stesse nella determinazione delle singole componenti, tra cui appunto il danno emergente.
Quanto alla prova del danno nella specie subìto, evidenzia la Corte come effettivamente la documentazione versata in atti comprovi che il prezzo del compendio immobiliare fosse commisurato

all'effettiva cubatura utile riconosciuta in virtù della concessione edilizia.
Tanto emerge inequivocabilmente dalla lettura del preliminare in atti (articolo 2 punto 2.c).
La circostanza infine che il contratto definitivo facesse riferimento ad un prezzo determinato "a corpo" non incide minimamente sulla acquisita prova documentale della determinazione di quel prezzo - e quindi sulla prova dell'esborso sostenuto in parte inutilmente - in relazione alla effettiva cubatura utile; apparendo evidente, dalla forte divergenza tra la cubatura ritenuta utilizzabile e quella poi effettivamente utilizzata all'esito dell'intervento della AGA, come non si verta in ipotesi di vendita a corpo con successivo marginale discostamento riscontrato di cubatura, allora del tutto irrilevante.
Certamente infine tale esborso ingiustificato è opponibile al ### appellato, terzo responsabile ex art. 2043 cc nella causazione dell'illecito causativo del danno, unitamente alla odierna appellante. ### configurabilità di ulteriori compartecipazioni nella causazione del danno, anche ad altro titolo (nello specifico contrattuale in capo ai venditori), non esclude la rilevanza della condotta dell'Ente danneggiante ai sensi dell'art. 2055 cc e non preclude affatto quindi la proponibilità della presente iniziativa risarcitoria, pur nell'assenza di ogni iniziativa nei confronti degli altri.
In relazione a tale voce pertanto va riconosciuto in favore della impresa appellante la somma di euro 507.635,00.
Con riferimento alla determinazione di tale importo, contenuta inizialmente in quella perizia di parte - né la difesa del ### né quella della ### - che in comparsa nel giudizio ove risulta appellata non ha neanche preso posizione sul punto - nulla hanno eccepito; con la conseguenza che la misura del predetto importo deve darsi per definitivamente acquisita agli atti.
E' noto infatti che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n.

5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. 3245 del 2003)".
Tale principio (che riguarda i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste proprio per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la ### della Cassazione).
Nella fattispecie, i fatti allegati erano certamente ricadenti nella categoria appena esposta e pertanto era specifico onere delle controparti di contestare quella chiara allegazione contenuta nella richiesta, posta poi a base della formulazione dell'analitico conteggio effettuato dalla ### Quel principio di non contestazione infatti, in materia di esposizione, come nella fattispecie al vaglio, di analitici conteggi si traduce nel più specifico principio che afferma come sia onere della parte destinataria di una richiesta analiticamente formulata, attraverso l'esposizione dei criteri che conducono poi alla formazione di un conteggio analitico, di contestare la correttezza del conteggio stesso, anche quando il preteso debitore contesti in radice l'esistenza del credito dedotto, in quanto la contestazione dell'esattezza dei conteggi ha una sua funzione autonoma (sia pure subordinata) rispetto alla contestazione della sussistenza del debito.
Tale principio, sorto in ambito strettamente laburistico, ha poi trovato applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, quali i rapporti bancari, di locazione, di appalti pure pubblici ovvero ancora i rapporti tributari, nonché in materia di rapporti derivanti da contratti d'opera, rapporti cioè assolutamente assimilabili a quelli al vaglio di questa Corte (si veda da ultimo Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14 del 13-01-2025).
Con riferimento a tale ultima tipologia di rapporto, ad esempio la stessa Suprema Corte ha ben chiarito che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso

in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2021, n. ###).
Nella fattispecie allora al vaglio di questa Corte: l'appellato/convenuto non ha minimamente contestato i dati posti a sostegno del conteggio, pur evidentemente essendone in possesso; non ha minimante contestato l'analitico e puntuale conteggio come dedotto per formulato sulla scorta di quegli stessi (non contestati) dati.
Quanto invece agli ulteriori, asseriti costi sostenuti complessivamente connessi al provvedimento concessorio poi annullato, rileva la Corte quanto segue.
Si tratterebbe degli esborsi sostenuti per ottenere il nuovo permesso di costruire, per i compensi pagati ai difensori e consulenti nel giudizio davanti al ### per i compensi pagati a consulenti e tecnici per il progetto edilizio mai potuto realizzare, per l'occupazione di suolo pubblico pagata e per altri esborsi per imposte, oneri e diritti tecnici e di segreteria versati, per i costi di fornitura dell'energia elettrica sostenuti per il progetto fermato e poi annullato, per le spese sostenute per la pubblicità dell'edificio mai realizzato e per l'acquisto di materiali non utilizzati.
Tali voci di danno emergente sarebbero state, in particolare, specificamente e sin da principio dedotte e sarebbero state successivamente dimostrate nel corso del giudizio. Ancora nella presente sede ###asserita completa allegazione sul punto che sarebbe stata esposta alla pg. 9 della citazione originaria del procedimento 2105/2016. ### di tale sezione tuttavia non consente di rinvenire alcun riscontro di tale allegazione.
Manca infatti qualsiasi minima compiuta esposizione di tali voci di danno, per causale e corrispondente esborso, peraltro mancante

ancora in questa sede, nonché qualsiasi più analitica indicazione che consenta di imputare inequivocabilmente quelle voci al primo intervento poi "abortito" senza alcuna possibilità di recupero per il secondo (si pensi appunto la generica indicazione di materiali poi non più utilizzati).
Nel sistema processuale italiano, la tempestività e la specificità rappresentano le due direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Nel caso di specie vi sono state allegazioni fattuali ulteriori (rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione) introdotte attraverso il deposito della seconda memoria, perciò inammissibili, in quanto per le ragioni suesposte il thema decidendum doveva essere circoscritto nell'atto di citazione o al più tardi nell'ultimo atto precedente le preclusioni di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. In riferimento a quanto esposto in precedenza, è utile chiarire come la finalità della prima memoria sia quella di precisare e sostanzialmente di continuare un discorso già iniziato negli atti introduttivi, svolgendo le considerazioni di merito sulle proprie ragioni, sempre sulla base delle allegazioni fattuali introdotte nell'atto di citazione. Dagli atti di causa si evince, invece, come vi sia stato un ampliamento delle allegazioni fattuali da ritenersi del tutto inammissibile, in quanto le stesse dovevano essere esposte nell'atto di citazione e solo poi in relazione a quelle avrebbero potuto essere formulate le relative istanze istruttorie di eventuale conferma a dimostrare quelle allegazioni fattuali indicate nell'atto di citazione Non può allora dolersi la difesa dell'appellante che il giudice di prime cure non abbia proceduto a riscontrare il fatto a

mezzo di presunzioni o non abbia ammesso le istanze istruttorie orali pur richieste, in quanto carente era proprio l'iniziale allegazione fattuale e tale carenza non poteva più essere superata né da un percorso presuntivo sul piano esclusivamente probatorio né da una specificazione dei fatti esposta solo in sede di articolazione dei (...)i, per come riproposti ancora in questa sede ###il secondo motivo di appello si impugna la decisione qui gravata nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno all'immagine.
Si contesta, in particolare, l'inesistenza della motivazione espressa dal Tribunale e, in ogni caso, l'erroneità della stessa così atteso che essa, da un lato, non avrebbe valutato, come avrebbe dovuto ai sensi dell'artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., i plurimi e concordanti indizi del danno all'immagine documentati e, dall'altro, nell'affermare la mancata prova del danno all'immagine non si sarebbe avvenuta che i (...)i articolati per la prova testimoniale nn. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - ingiustamente non ammessi da parte del Tribunale di ### con ordinanza datata 7/3/2021 e comunicata il ### violativa dell'art. 2724 c.c.- erano e sono perfettamente idonei a ulteriormente dimostrarlo su base indiziaria e presuntiva.
Il motivo è fondato.
Sulla scorta infatti della documentazione acquisita, risulta adeguatamente comprovato che l'immagine della parte attrice, azienda costruttrice operante nell'area costiera adriatica impegnata in quell'intervento avente già ampia risonanza mediatica, fosse risultata in effetti compromessa all'esito dell'annullamento della concessione disposto dal TAR competente. Già con la seconda memoria ex art. 183 cpc in effetti la difesa della parte attrice (cfr. doc. 16 produzioni attoree) aveva prodotto stralci di articoli della stampa locale antecedente e successivi all'intervento dell'### dell'annullamento della ### edilizia sulle testate giornalistiche locali si dava grande enfasi mediatica positiva all'attività edilizia dell'odierna appellante: - "I lavori di demolizione del cinema sono stati affidati all'impresa ### le ruspe arriveranno dopo Ferragosto" (### 13.08.2002); - "Abbiamo già ricevuto diverse telefonate da parte di potenziali acquirenti" ("Il

Tempo", 14.08.2002); - "Al posto del cinema sorgerà una "torre" di 25 metri" (titolo in prima pagina de "Il Centro", 31.08.2002); - "In vendita anche gli appartamenti del ### a viale ### sei piani, tagli dai 40 ai 130mq, consegna nel 2004" ("Il Messaggero", 29.10.2002).
Dopo l'annullamento della ### edilizia si dava invece enfasi opposta e oggettivamente screditante: - "### stop al palazzo di 8 piani ### norme urbanistiche violate"; - "Muore sul nascere il palazzo da otto piani che doveva prendere il posto dell'ex cinema (...)" (### 22.12.2002).
Non c'è dubbio allora che, diversamente da quanto assunto dal Giudice di prime cure, la parte attrice avesse fornito adeguata prova del danno reputazionale subìto per l'effetto dell'intervento dell'### anche tenuto conto che la prova del danno non patrimoniale alla reputazione commerciale - che consiste nella compromissione dell'affidabilità commerciale, quale utilità inerente alla posizione imprenditoriale e non nella dimostrazione empirica di un determinato standing sul mercato - può essere data pure per presunzioni mediante l'allegazione e l'accertamento, anche alla luce del notorio, di fatti secondari idonei a tipizzare socialmente la fattispecie pregiudizievole - come il carattere massivo dell'inadempimento dal quale sarebbe scaturito il danno, la sua incidenza sull'attività caratteristica dell'impresa, l'operare in un mercato concorrenziale, la pluralità dei rapporti con enti e utenti, per i quali il corretto adempimento costituisce elemento essenziale della prestazione - con conseguente possibilità della sua liquidazione mediante valutazione equitativa, exart. 1226 c.c. (Cassazione civile sez. III, 20/06/2026, n. 20968).
Nello specifico allora non v'è alcun dubbio che la reputazione commerciale della parte attrice, diversamente da quanto assume la difesa dell'Ente, sia rimasta attinta negativamente dalla vicenda, in ragione almeno della anche solo potenziale incidenza della stessa sull'attività propria di costruttore edile.
Ancora poi diversamente da quanto assume l'Ente, quel peraltro corretto riferimento a "norme urbanistiche violate", contenuto negli articoli trascritti, coinvolgeva con tutta evidenza

direttamente proprio il responsabile privato della iniziativa edilizia o quantomeno non lo escludeva affatto.
Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquida (Cassazione civile sez. I, 26/07/2024, n. 20871).
Tanto premesso appare equo determinare tale voce di danno nel 10% dell'importo maturato a titolo di danno patrimoniale per come sarà determinato all'esito del presente percorso motivazionale.
9.3 Con il terzo motivo di appello la società ### ### srl censura la decisione impugnata laddove il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale da lucro cessante e/o perdita di chance recependo, a suo dire, "acriticamente" le valutazioni del ### arch. ### e senza considerare le ampie osservazioni critiche formulate dai propri ### Si contesta, in particolare in tale sezione dell'atto di gravame, l'erroneità della ### e della sentenza di primo grado che l'avrebbe integralmente recepita, in ordine alla determinazione del valore di mercato dell'edificio (più elevato) non realizzato per effetto dell'annullamento della ### edilizia n. 438/2002 e quello effettivamente realizzato (meno alto) in forza del ### di costruire n. 400/2003 nonché in ordine all'utilizzo, per la determinazione di tale valore, dei cosiddetti "coefficienti correttivi di piano" e in ordine alla determinazione dei "maggiori costi di costruzione necessari a realizzare il primo edificio".
La rilevanza di tale motivo di gravame, nonostante l'accoglimento del contrario motivo di appello sul punto formulato dalla ### e su cui infra, residua in ragione della necessità di determinare, ancora in via equitativa, il danno da perdita di chance, che, come si vedrà, ritiene la Corte vada riconosciuto in capo alla ditta attrice, quale unica voce risarcibile a titolo di lucro cessante.

Sulla metodologia adotta dal Giudice di prime cure, di mero rimando alle risposte rese dal CTU alle osservazioni tecniche sollevate dai periti di parte, la difesa della parte appellante invoca i principi resi da Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2024, n.15804, secondo cui - a suo dire - in presenza di critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle conclusioni del CTU risulta affetta da nullità.
La lettura della predetta decisione di legittimità, esposta nel motivo di appello, è assolutamente parziale ed incompleta.
E' noto infatti il principio in forza del quale ol giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ((cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. ###; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. ###; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. ###; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. ###; Sez. II, 06/10/2023, 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144). ### recente decisione Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804 ha, in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente, ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (### 6 - 1, n.

6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
In tale prospettiva - si è affermato in quella sede ###ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (### 1, n. ### del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009).
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi - precisa la Corte del 2024 - che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte (nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano - fra l'altro, ineccepibilmente - la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie che neanche l'appellante assume essere ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito.
Nel motivo di appello cioè non si indicano criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato peritale all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte, ma ci si limita a riproporre il testo di queste ed a pretendere l'esplicitazione da parte del giudice del merito di una scelta di campo motivata

relativa alla fondatezza degli stessi in contrapposizione alle conclusioni raggiunte dal ### esplicitazione che invece non è richiesta, come visto, per l'esaurimento dell'obbligo motivazionale. Diversamente da quanto assume la difesa dell'appellante, il giudice di merito - si ribadisce - non è affatto tenuto ad adottare una "motivazione demolitiva delle argomentazioni tecniche sostenute dalla odierna appellante", in quanto ben può limitarsi a richiamare le risposte assunte dal CTU che a tale demolizione hanno proceduto, salva l'ipotesi, come detto, di criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte.
Al di là allora della vicenda relativa alla dichiarazione di nullità della prima perizia per avere il primo perito, anche venendo meno al principio di espletamento del proprio ruolo in condizione di assoluta equidistanza tra le parti, utilizzato documentazione addotta irritualmente dalla parte attrice (pronuncia che la Corte condivide nella sua portata necessariamente radicale ed anche nella scelta del Giudice di prime cure di procedere poi al rinnovo delle operazione nominando altro professionista ex art. 196 cpc), si assume in prima battuta nel motivo di appello che il CTP avrebbe determinato i valori unitari d'epoca per i manufatti in esame "sulla scorta di autorevoli e qualificate fonti di settore - più precisamente la società "(...)" appositamente interpellata e la pubblicazione denominata "Consulente Immobiliare" edita da "Il sole 24 ore S.p.a.".
Ancora in questa sede tuttavia resta sconosciuta alla Corte l'oggetto della interlocuzione (formale o informale non è dato di saperlo) tra i consulenti di parte e ### nonché l'esatto addentellato testuale relativo alla pubblicazione "Consulente Immobiliare" edita da "Il sole 24 ore S.p.a." Non può esservi pertanto spazio neanche per l'invocata applicazione di un criterio mediano tra quello utilizzato dal CTU e quello proposto dalla difesa di parte attrice.
Con riguardo ai maggiori costi di costruzione relativi al primo intervento, rideterminati dal ### all'esito dell'accoglimento dei rilievi tecnici di parte convenuta e chiamata, la ### ### S.r.l., alla successiva udienza fissata dopo il deposito della ### assume

essere stata costretta a depositare una nota integrativa a firma dei propri due ### corredata da ulteriore approfondimento peritale da parte dell'### al fine di contrastare, da un punto di vista tecnico, le diverse conclusioni rassegnate in parte qua dall'### del Tribunale.
Unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare successiva al deposito della CTU definitiva, veniva quindi depositata nota integrativa a firma dei C.T. ### e ### con in calce il parere tecnico a firma dell'### Dal punto di vista processuale, rileva la Corte quanto segue.
A norma dell'art. 201 cpc Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di "un" loro consulente tecnico.
Nella fattispecie al vaglio, la difesa della parte attrice/appellante aveva già nominato due consulenti di parte, in violazione della predetta disposizione, e con le citate note di trattazione scritta aveva anche depositato il parere a firma di fatto di un terzo consulente di parte.
Oltretutto, oggetto iniziale della perizia era proprio costituito anche dalla determinazione dei costi di costruzione e pertanto sin da subito, e non solo all'esito del deposito dell'elaborato definitivo, la difesa tecnica di ### avrebbe potuto sottoporre al ### così come ha fatto la difesa della controparte, elementi anche riguardanti la struttura dell'immobile per come incidenti sui costi di realizzazione, in modo di consentire allo stesso di eventualmente vagliarli, anche solo per confermare o meno la prima conclusione raggiunta, ed anche eventualmente per rispondere e replicare.
Il quesito veniva infatti così formulato sul punto "### che nella determinazione del valore del diverso bene realizzabile, si dovrà tenere conto dei maggiori costi che il costruttore avrebbe dovuto sostenere per realizzare l'immobile, così come previsto nel permesso di costruire originariamente rilasciato". ### attrice pertanto aveva avuto la possibilità subito di determinarsi a nominare un CTP (uno solo ex art201 cpc) anche strutturista in modo da sottoporre al CTU sin da subito gli elementi che avrebbe ritenuto necessario che il CTU esaminasse, in modo da consentire

poi a quello di eventualmente rispondere, replicare ovvero trovare conforto rispetto alle prime conclusioni raggiunte (poi invece mutate all'esito dell'accoglimento delle note critiche delle controparti) ed in ogni caso anche solo in vista di eventuali osservazioni critiche che la controparte avrebbe potuto proporre (come poi in effetti avvenuto).
La norma di cui all'art. 195 cpc, adottando il termine neutro "osservazioni" e non i termini "osservazioni critiche", pone infatti come vero e proprio onere per le parti di far confluire verso il vaglio tecnico del nominato ### sin da subito, tutte le informazioni che la parte reputa necessarie in vista della adozione delle risposte definitive da parte del consulente, anche dovendosi prefigurare l'eventuale opposizione di osservazioni critiche da parte della controparte.
parte, non risulta neanche denunciata da parte dell'appellante la violazione dell'art. 90 terzo comma delle disposizioni di attuazione cpc e perciò può ritenersi sostanzialmente non contestato che quelle note critiche fossero state trasmesse al CTU ed anche comunicate alle controparti.
Dunque l'esigenza di sottoporre al CTU il parere di un tecnico strutturista, su cui risulta fondata tutta la critica all'elaborato definitivo e quindi il presente motivo di appello, non era sorta affatto solo all'esito dell'accoglimento delle note critiche della controparte.
Le osservazioni critiche depositate pertanto solo all'udienza successiva al deposito dell'elaborato definitivo ed a firma addirittura di tre consulenti di parte, il terzo solo dei quali, di fatto nominato ad espletamento avvenuto, autore sostanziale della critica (richiamata testualmente nell'atto di appello vedasi ad esempio pg. 36), vanno ritenute del tutto tardive ed infatti hanno comportato un indebito allungamento dei tempi di definizione del procedimento. ### parte, nella risposta a quelle osservazioni tardivamente depositate, il nominato ### su sollecitazione del Giudice di primo grado, ha fornito puntuale ed adeguata risposta a quelle nelle note integrative della CTU in data ###; mentre le ulteriori critiche sollevate dalla difesa della parte attrice ancora nella presente sede, laddove sono costrette ad ammettere

comunque che l'edificio originariamente approvato, se realizzato, "avrebbe necessitato, a livello strutturale non già di chissà quali altre e diverse opere, ma della medesima fondazione a platea, al più maggiorata con uno spessore di 30 cm rispetto al manufatto realizzato" e laddove poi invocano l'applicazione non di calcolo del costo fondato non su dati statistici ma su una "concreta" prospettiva di realizzo in realtà evidentemente non configurabile logicamente, non appaiono idonee ad evidenziare criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte e dunque non valgono ad incidere sulla tenuta della risposta fornita dal perito a quelle iniziali osservazioni.
9.4 Con ulteriore motivo di gravame, la parte appellante denuncia pretesa ### degli artt. 1147, comma 2, 1227 e 1176 c.c. con riferimento al riconoscimento del concorso di colpa e di responsabilità della danneggiata.
Falsa applicazione, in via subordinata, dell'art. 1226 I capi e i punti della decisione di primo grado che vengono impugnati col presente motivo sono quelli in forza dei quali il Tribunale di ### ha ritenuto sussistente una responsabilità concorrente paritetica della società con il ### di ### perché, senza fare i dovuti riscontri, aveva colposamente confidato nella corretta emanazione del provvedimento emesso dall'Ente.
Si contesta in particolare nel relativo motivo di gravame l'asserito ricorso al criterio equitativo utilizzato dal Tribunale in sentenza per pervenire all'attribuzione paritetica.
Il motivo è infondato.
Riservata ad altra sezione della presente decisione la compiuta esposizione dei principi di mero diritto regolanti la fattispecie al vaglio, rileva la Corte come l'attribuzione paritetica di responsabilità, al di là del rimando operato anche dal Giudice di prime cure ad un criterio equitativo, è imposta in via presuntiva dal disposto di cui all'art. 2055 terzo comma cc.
Le allegazioni contenute dalla difesa della parte appellante in punto di esclusione di una propria responsabilità ovvero anche di ridimensionamento della stessa rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado non valgono affatto a superare quella

presunzione. ### l'appellante infatti il progetto non è stato presentato dalla ### ### S.r.l., ma dalle signore ### e ### (proprietarie dell'allora struttura ex ### e la circostanza che lo stesso sia stato predisposto da professionisti abilitati, escluderebbe, non solo con certezza che l'odierna appellante fosse consapevole della non conformità del progetto rispetto alla normativa applicabile (condotta dolosa che in sentenza non è affermata, che il convenuto mai ha dedotto), ma anche la stessa possibilità di muovere ad essa un rimprovero colposo tale da determinare il concorso di responsabilità affermato in sentenza. ### non può essere condiviso.
Il richiamo infatti, in materia di affidamento incolpevole, alla generica figura del "privato" non tiene minimamente conto del fatto che nella specifica ipotesi si verte in materia sì di privato, ma di privato particolarmente qualificato.
La regola di condotta affermata dal Tribunale di ### in sentenza per ipotizzare il concorso di responsabilità nella causazione del danno, per la quale "chi presenta un progetto edilizio…..ovvero acquisisce da terzi un immobile in relazione al quale sia stata rilasciata una concessione edilizia per la ristrutturazione ha per primo l'onere di verificare la conformità alla normativa vigente della concessione edilizia rilasciata", diversamente da quanto si assume nel motivo di gravame, deve trovare rigorosa applicazione nella fattispecie al vaglio, in quanto quell'onere, seppur non configurabile eventualmente con lo stesso rigore in capo alle parti private richiedenti il provvedimento, non poteva esonerare la ditta di costruzioni edili oggi appellante, che in più punti dell'atto di gravame si autodefinisce soggetto particolarmente qualificato da un punto di vista professionale, che aveva acquistato l'immobile con le finalità de quibus e non era stata solo commissionata dell'intervento, da un attento esame sulla fattibilità fattuale e giuridica della incisiva operazione.
La circostanza invece che il quadro complessivo non fosse lineare è contraddittoriamente fatta valere in questa sede dall'impresa appellante, posto che la negazione della stessa è alla base proprio della richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell'Ente. ### parte l'ulteriore circostanza che l'impresa qui attrice sia subentrata

nella posizione di beneficiaria del provvedimento ampliativo all'originario titolare, sia pure a sua volta ovviamente assistito da professionisti nella procedura di rilascio, non vale certo ad escluderne la responsabilità restando in capo alla stessa quell'onere di verifica di fattibilità dell'intervento.
Alla luce di ciò non risulta affatto superato il criterio presuntivo posto dall'art. 2055 cc inizialmente richiamato. 9.5 Con un ultimo motivo infine si lamenta ### dell'art. 1224 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1277 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul debito di valore e degli interessi da calcolarsi annualmente sulla somma rivalutata.
Il motivo è fondato.
Vertendosi in ipotesi di debito di valore, di natura risarcitoria, sugli importi liquidati vanno calcolati sia gli interessi che la rivalutazione secondo i criteri già fissati sin da Cass. SSUU nr. 1712/95, a prescindere da un esplicita richiesta formulata dalla parte, peraltro pure tempestivamente proposta.
Dalla motivazione resa nella sentenza n. 5/2025 del Tribunale di ### (alle pagine 8 e 9 della stessa) con il continuo rimando ad una determinazione del danno "all'epoca dei fatti" e dalla individuazione dello stesso termine di decorrenza degli interessi legali riconosciuto in sentenza nell'1/1/2005, emerge con chiarezza che la somma per equivalente riconosciuta dal Tribunale di ### quale danno risarcibile sia stata determinata senza alcuna previa attualizzazione.
Nelle parte dispositiva anzi si legge proprio "con valutazione effettuata con riferimento all'anno 2004" e pertanto è escluso che il danno sia stato attualizzato al momento della decisione. 10. Sull'appello incidentale proposto dal ### di ### avverso sia la sentenza non definitiva nr. 516/21 sia avverso la sentenza definitiva nr. 5/25. 10.1 Avverso la sentenza non definitiva nr. 516/21 i motivi di gravame incidentale del ### di ### vengono vagliati unitamente a quelli pure formulati da ###s ### quale successore degli ### dei ###s sottoscrittori del contratto n. 1569734.
Il capo della sentenza impugnata è il seguente "l'attore in riassunzione ha contravvenuto al combinato disposto degli artt.

353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., i quali prescrivono espressamente l'utilizzo della comparsa nell'effettuazione della riassunzione. Tale vizio va tuttavia interpretato e letto alla luce dell'art. 156 c.p.c. il quale dispone che la nullità non può essere pronunciata per inosservanza di forme se non è comminata dalla legge, salvo che l'atto manchi dei requisiti essenziali al raggiungimento del suo scopo. In ogni caso non è possibile pronunciare la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo >>.
Quindi si assume nel motivo di appello che, nonostante il Tribunale abbia ritenuto sussistenti tutti i vizi di legittimità sollevati, ha tuttavia ritenuto che lo scopo dell'atto di riassunzione fosse stato raggiunto e che quindi non potesse dichiararsene la nullità.
Nella fattispecie in esame l'atto di citazione della ### ### s.r.l. non sarebbe poi stato inserito nel procedimento precedente di 1° grado da riassumere (N. 2105/2016 R.G.), tant'è che il giudizio in esame reca un diverso numero di ruolo (R.G.826/2000) che, appunto, contraddistingue un nuovo giudizio di cognizione. ### gli appellanti sul punto, il procedimento n° 2105/2016 formalmente e ritualmente risulterebbe non riassunto nei termini dei tre mesi, dunque, ex art. 307 c.p.c., si sarebbe estinto, con la conseguenza che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che l'atto di riassunzione avesse raggiunto lo scopo.
Il motivo è manifestamente infondato. ### l'art. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163-bisc.p.c.; 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 c.p.c.; 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307,comma 1, c.p.c., l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Risulta dunque evidente, alla luce del tenore letterale della norma, che l'atto di riassunzione non deve rispondere ai requisiti previsti

in via generale dall'art. 125 c.p.c., che regola contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, stabilendo che la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto debbono tra l'altro contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni: ed infatti, la comparsa in riassunzione, pur contenendo la vocatio in ius, non richiede la trattazione in fatto e in diritto della causa. Ciò si spiega per il fatto che l'atto di riassunzione del processo non dà inizio ad un nuovo giudizio, ma ha esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di un processo già pendente.
E' in particolare necessario e sufficiente che la comparsa in riassunzione contenga «il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio», sicché non occorre che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia «richiamato» — senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione — l'atto introduttivo in base al quale è determinabile per relationem il contenuto della comparsa di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima.
Tali requisiti risultano tutti presenti nell'atto di citazione in riassunzione notificato, con la conseguenza che, con la notifica dello stesso, l'atto ha effettivamente raggiunto il suo scopo con l'esclusone quindi di ogni invocato effetto estintivo e ciò a prescindere dalla conseguenza, meramente formale, che a quell'atto di citazione abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria con l'attribuzione di un nuovo e diverso numero di ruolo.
Poiché l'atto di riassunzione deve essere idoneo, come detto, a riattivare il processo, non determina in linea di principio alcuna nullità la circostanza che la riassunzione sia stata effettuata non già con la comparsa prevista dall'art. 125disp. att. c.p.c., bensì con citazione a comparire all'udienza fissa, ossia con il tipico atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione. Ciò a condizione che la citazione contenga il riferimento al pregresso giudizio, così da possedere i requisiti dell'atto di riassunzione (Cass. civ., 1° ottobre 2009, 21071; Cass. civ., 27 ottobre 2011, n. 22436 Cassazione civile sez. lav., 9/06/2021, n. 16166); circostanza

fattuale che non viene neanche contestata dalla difesa delle parti appellanti sul punto. ### parte e per concludere l'esame del relativo motivo, l'iscrizione erronea dell'atto di citazione in riassunzione come nuovo procedimento, costituisce mera irregolarità, sicuramente non sanzionata da nullità, e men che meno estensibile all'intero procedimento (Cassazione civile sez. I, 21/10/2013, (ud. 19/06/2013- dep. 21/10/2013) - n. 23792).
10.2 Con ulteriore motivo di denuncia violazione del contraddittorio per effetto della interruzione dei termini disposta con d.l. 18/20 e d.l. 23/2020 - mancata rimessione in termini con ordinanza - violazione dell'art. 163 bis c.p.c. e 164 c.p.c.- violazione delle norme sul procedimento.
Il motivo è infondato.
Per stessa allegazione della parte appellante infatti il decreto di differimento all'udienza del giorno 11.11.2020, veniva emesso dal GU in data ###, prima che l'ente si costituisse, e pertanto non avrebbe mai potuto essere comunicato al ### di ### invece è che con l'adozione di quel provvedimento, evidentemente imposto proprio dalla cogenza della normativa emergenziale ("proprio in ragione della stessa"), e con il differimento dell'udienza di prima comparizione, veniva garantito invece lo slittamento, per il corrispondente periodo oggetto di sospensione, sia dei termini per la costituzione sia del termine di comparizione e sotto tale profilo la difesa della parte appellante sul punto neanche allega che non le sia stata garantita, a fronte dello slittamento della prima udienza, il differimento del termine di costituzione, al netto della sospensione emergenziale, ed il rispetto del termine minimo di comparizione.
Anche il richiamo operato dalla difesa della chiamata-appellante al disposto di cui all'art. 168 bis quarto co. cpc non va ritenuto del tutto conferente in quanto il rinvio, nella specifica fattispecie al vaglio, era disposto quale mera conseguenza dell'effetto sospensivo ex lege determinato dalla normativa emergenziale.
10.3 Motivi di appello formulati dal ### di ### avverso la sentenza definitiva n. 5/2025
1) nullità della sentenza definitiva per omessa motivazione – violazione dell'art. 132, 2 comma c.p.c. 2. Inapplicabilità alla

fattispecie della responsabilità per affidamento incolpevole nell'atto amministrativo - insussistenza di condotta colposa da parte della p.a. - violazione degli artt. 2043, 1173,1218, 2236 c.c., nonché degli art. 115 e 116 del c.p.c.
Stando al primo motivo di gravame, la sentenza sarebbe manifestatamente nulla, ai sensi dell'art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c., in quanto in parte contraddittoria e in parte ometterebbe di motivare sulle ragioni che in fatto e in diritto comproverebbero nella fattispecie la responsabilità colposa dell'ente.
Il Tribunale avrebbe cioè completamente glissato sulle ragioni per le quali ha ravvisato una condotta negligente/colposa dell'### comunale.
Quanto al secondo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, vertendosi in ipotesi non di responsabilità contrattuale, ai fini della configurabilità dell'illecito, non è sufficiente la mera constatazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessaria la prova della violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'amministrazione che ha emesso un atto amministrativo, poi annullato, su cui il privato riponeva fiducia.
Il motivo di appello è manifestamente infondato, risultando sufficiente la mera lettura della sentenza TAR che ha annullato la concessione de qua, ampiamente richiamata nella decisione qui appellata, per riscontrare la condotta gravemente colposa della PA appellante e quindi l'idoneità della stessa in astratto ad ingenerare nel privato destinatario un affidamento incolpevole (altra valutazione poi imponendosi laddove, come detto, a tale privato subentri un soggetto professionalmente qualificato quale è l'odierno appellante principale).
Nella citata decisione infatti si evidenzia come il consolidato concetto di ristrutturazione fosse stato nell'occasione stravolto e come, nella specifica fattispecie al vaglio (e pertanto il rimando ad altro precedente dello stesso TAR sempre relativamente alla normativa regionale invocata dai resistenti e qui valorizzato dal ### di ### non può assumere alcuna valenza) "la sagoma preesistente è del tutto cancellata, l'altezza del fabbricato è più che raddoppiata e l'incremento del volume è esorbitante".

La fattispecie è stata decisa nell'occasione dal TAR proprio in ragione della specifica peculiarità dell'intervento posto in essere.
Evidenzia in particolare la sentenza qui in commento come nello specifico il concetto di "volume di un cinema non considerabile nel suo complesso" ivi invocato dai resistenti - tra cui il ### oggi appellante - si fondi su un'interpretazione "che non corrisponde ad alcuna logica di equità urbanistica dato che condurrebbe a risultati completamente diversi in ragione della natura dell'edificio da ristrutturare" In ragione allora della assoluta peculiarità di quella fattispecie concreta, il richiamo ad asseriti analoghi precedenti (dei quali non si conoscono i presupposti fattuali che hanno condotto a quelle decisioni) non può essere assolutamente valorizzato al fine di escludere la condotta gravemente colposa in capo all'Ente.
Veniva altresì riscontrata dalla AGA anche la manifesta violazione della normativa sulle distanze.
Tali elementi, sia pure effettivamente non esplicitati nella prospettiva di individuazione delle responsabilità dell'Ente, venivano comunque puntualmente rilevati nella sentenza qui gravata e pertanto entrambi i motivi di appello vanno disattesi.
La difesa dell'Ente locale non può poi seriamente imputare alla ditta appellata di non avere atteso la consolidazione del provvedimento concessorio prima di cominciare i lavori, in quanto: tale rimprovero è quantomeno anomalo che provenga dall'Ente che quell'atto ha adottato, senza alcuna riserva; gran parte dei lamentati e riscontrati danni prescindono, come visto, dalla effettiva e concreta esecuzione dell'intervento; la pretesa cozza con il principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo.
11. ### di ###s ### quale successore degli ### dei ###s sottoscrittori del contratto n. 1569734 avverso la sentenza definitiva n. 5/2025 11.1 Erroneo rigetto dell'eccezione prescrizione del diritto al risarcimento del danno. ### l'appellante, diversamente da quanto assunto dal Giudice di prime cure, considerato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947 cc, sarebbe palese (più che evidente) che quel termine, alla data del 17 dicembre 2007 (primo atto interruttivo), fosse già inutilmente decorso considerando come dies a quo sia il

comportamento asseritamente dannoso (cioè il rilascio del permesso di costruire, recante la data 13 giugno 2002), sia il momento in cui si è manifestato, per la prima volta, all'appercezione dell'attrice, il fatto dannoso in sé.
Il motivo di appello è infondato.
Il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2947 c.c., entro cui deve essere utilmente proposta l'azione di risarcimento del danno, conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo impugnato con ricorso giurisdizionale, diversamente anche da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non può che cominciare a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito della sentenza di definitivo annullamento dell'atto amministrativo sottoposto a gravame; ne consegue che tale momento deve essere nello specifico individuato nel momento del passaggio in giudicato della sentenza TAR nr. 1182/2002, che risulta pubblicata in cancelleria mediante deposito in data ###. ### interruttivo indicato nel motivo di gravame (17 dicembre 2007) risulta pertanto adottato entro il termine quinquennale tenuto conto di tale decorrenza. 11.2 Con ulteriore motivo si lamenta ### della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di mancato avveramento della condizione sospensiva del contratto preliminare ovvero, in subordine, erroneità della sentenza per rigetto implicito dell'eccezione.
il motivo di appello il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione ritualmente sollevata dagli appellanti in primo grado, riproposta nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. e negli scritti conclusionali, relativa all'infondatezza della domanda per mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare. ### sarebbe tanto più grave in quanto l'eccezione era stata specificamente riproposta in tutti gli atti di trattazione ed era stata oggetto di discussione, anche molto approfondita, tra le parti in causa, sia nelle memorie di trattazione che negli scritti conclusivi.
Ritenuta allora implicitamente rigettata tale eccezione, almeno con l'adozione di quella formula di residuale rigetto di ogni altra eccezione pure adottata dal Giudice di prime cure, procede ora la

Corte ad esaminare nel merito il contenuto della stessa, per come diligentemente riproposto dalla ### appellante.
Il motivo è fondato sul contenuto dell'art. 2.c) del preliminare ripassato tra i cedenti e la ditta ### nonché della successiva clausola sub art. 8/bis, che qui devono aversi per ritrascritte.
Assume la difesa della ### appellante che in forza di tale clausola i contraenti non potessero considerare la condizione avverata con il solo rilascio della concessione edilizia, titolo edificatorio che, al momento della stipula del contratto definitivo, era ancora da considerarsi provvisorio. Era necessario - secondo la sua interpretazione - qualcosa di più: che la concessione edilizia, atto amministrativo soggetto ad annullamento su istanza di terzi eventualmente lesi nei loro diritti soggettivi nel termine di 60 giorni, legittimasse l'intervento in esso assentito. Che divenisse, in altri termini, inoppugnabile. ###, qui proposta da un terzo rispetto agli autori del contratto (che invece non risulta avessero mai voluto così interpretare quella clausola), non trova alcun appiglio testuale nelle indicate disposizioni e si pone in evidente e netto contrasto con il notorio, e già citato, principio di presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, in forza del quale ogni provvedimento amministrativo si considera conforme alla legge e valido fino a quando un giudice amministrativo (come il TAR o il Consiglio di Stato) non ne dichiara l'illegittimità o l'annullamento.
11.3 Con ulteriore motivo di gravame si denuncia ### della sentenza in punto di risarcimento per mancato guadagno: assenza di ingiustizia del danno e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. Nel presente motivo di appello la ### censura anche il capo "D" della gravata decisione, per violazione dell'art. 2043 cod. civ., nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato all'attrice oltre al danno emergente anche il danno da mancato guadagno; danno quantificato, con la seconda ### nel valore di realizzo che avrebbe avuto il fabbricato se il permesso di costruire non fosse stato annullato (### 2.123.939,82). ### l'appellante difetterebbe il necessario requisito dell' ingiustizia del danno.
Al di là allora del fatto che in realtà la decisione qui gravata ha liquidato solo tale voce di danno, avendo omesso, come visto

inizialmente, di liquidare ogni posta risarcitoria pur richiesta a titolo di danno emergente, rileva la Corte come il motivo di appello risulti in parte fondato.
E' il momento ora di fornire qualche elemento in più in punto di mero diritto per l'esatto inquadramento della fattispecie ora al vaglio del Collegio.
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come già statuito nella presente fattispecie, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2021, n. 14324, rv. 661286-01). Una volta intervenuta la rimozione definitiva dell'atto, ciò che il privato lamenta non è la violazione dell'interesse legittimo che gli era stato indebitamente riconosciuto, ma "la lesione di una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del suo patrimonio", concretizzatasi nell'avere egli sopportato perdite e\o mancati guadagni per colpa dell'agire della P.A. idoneo, per le circostanze e le modalità con cui è stato esercitato, a determinare un affidamento sulla legittimità del provvedimento e, quindi, sulla conservazione del beneficio ottenuto.
La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in quanto illegittimo, abbia invocato la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede quindi non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento), ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio che l'atto illegittimo abbia leso; il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter")

ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subìto dal patrimonio del privato.
Va ricordato in proposito ed in generale che controversa è stata a lungo la questione inerente il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento del privato, conseguente all'annullamento in sede ###atto amministrativo ampliativo illegittimo. In tema di diritto al risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato verso un provvedimento amministrativo illegittimo, successivamente annullato in sede giurisdizionale, si erano registrate posizioni contrastanti nella giurisprudenza, accomunate dalla necessità di precisare la concreta natura dell'affidamento del privato beneficiario di un provvedimento amministrativo illegittimo, nonché i limiti alla risarcibilità della sua lesione da parte della p.a. , fino alla emanazione delle sentenze della Ad. plen. Cons. St., 29/11/2021, n.19 e n. 20, che, superando tali dubbi interpretativi, subordinano la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, alla circostanza che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale va escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario non sia in colpa grave. Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, ### plenaria del 29 novembre 2021, n. 20, che qui si condivide e richiama, è tra l'altro scritto, per quanto di interesse, testualmente: ….. "che l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a

ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse……### descritta prospettiva, il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento. Al riguardo va ricordato che nel giudizio di annullamento la colpa dell'amministrazione è elemento costitutivo della responsabilità dell'amministrazione nei confronti del ricorrente che agisce contro il provvedimento a sé sfavorevole, sebbene essa sia presuntivamente correlata all'illegittimità del provvedimento, per cui spetta all'amministrazione dare la prova contraria dell'errore scusabile. Trattasi pertanto di una colpa valutata in senso oggettivo, pur sempre nell'ambito di una fattispecie di responsabilità a base colposa. Sulla base di questa presunzione, per il danno da lesione dell'affidamento da provvedimento favorevole, poi annullato, la manifesta illegittimità del provvedimento favorevole al suo destinatario, che consenta di ritenere che egli ne potesse pertanto essere consapevole, è un elemento che incide, per escluderla o attenuarla, [sul]la colpa dell'amministrazione." ### fattispecie ora al vaglio di questa Corte, la valutazione complessiva degli elementi acquisiti ha indotto il Giudice di prime cure, con valutazione qui sostanzialmente condivisa, a ritenere che la grave illegittimità (seppur non del tutto manifesta) del provvedimento poi annullato, che, come detto, non poteva non essere conosciuta dalla ditta attrice, quale soggetto qualificato, e comunque non conosciuta per colpa, abbia solo attenuato, ma non del tutto escluso, la grave colpa dell'amministrazione comunque accertata.
In tale prospettiva si può pertanto confermare quella valutazione di attribuzione di compartecipazione alla produzione dell'evento lesivo, che, non superata la presunzione di cui all'art. 2055 cc terzo comma, resta a carico delle parti in parti uguali.
Tanto confermato, non può tuttavia la Corte non rilevare come, passando alla liquidazione del danno, in punto di mancato guadagno o perdita di chance, resti radicalmente escluso che il privato possa conseguire il bene della vita asseritamente perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole e che invece si è comunque accertato non spettante nel giudizio di

annullamento. ### specie difetta in effetti la sussistenza di un danno ingiusto, per violazione del diritto di edificare del privato, derivato alla società, a seguito delle sentenze di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, posto che il bene della vita sotteso alla sua istanza - di potere edificare in una zona realizzando un immobile in contrasto con la relativa strumentazione urbanistica - di fatto non è interesse meritevole di tutela e non giustifica il risarcimento richiesto (in termini su analoga fattispecie Appello Lecce 1280/22).
In tale prospettiva il mancato guadagno o la perdita di chance non può che rilevare solo nella misura in cui il privato alleghi compiutamente e comprovi con ogni mezzo, anche con mere presunzioni, che quell'affidamento frustrato ha in concreto determinato, con l'impiego delle energie tutte riposte sulla realizzazione della operazione in forza della concessione poi annullata, la perdita appunto di opportunità di impego di quei capitali e risorse in altre operazioni che avrebbero garantito guadagni allora andati in fumo.
Nell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento (pg. 10), appare evidente come la parte attrice abbia inteso reclamare in questa sede in prima battuta la perdita subita per l'effetto della mancata realizzazione dello stabile come da concessione inizialmente rilasciata.
Si legge infatti nella citazione "In relazione al lucro cessante preme valorizzare la perdita derivante dal mancato guadagno delle unità immobiliari non realizzate, previste da progetto e autorizzate nell'atto amministrativo annullato……### scorta dei dati contabili ricostruiti nella relazione allegata ed integralmente supportati da congruo riscontro documentale, l'utile incrementale non realizzato è stimabile su un importo di €. 2.394.368,00." Quanto invece al risarcimento per asserita perdita di chance, nell'atto di citazione si legge "### dovrà imputarsi all'Ente convenuto il danno da perdita di chance, equiparabile, nel caso di specie, alla concreta possibilità da parte della società attrice di effettuare un investimento più redditizio al medesimo costo. ###à commerciale di un'impresa edile, infatti, si colloca entro un ambito economico definito, ove i

costi sono direttamente correlati alla precisione di guadagno, fondata sulle risultanze di un progetto tecnico.
Il cospicuo investimento promosso dalla ### 2###r.l., nella fattispecie in esame, ha trovato esclusiva giustificazione nell'incolpevole convincimento di poter realizzare una precisa cubatura edificatoria. La riduzione di tale volumetria avrebbe certamente indotto la deducente a valutare ipotesi alternative, idonee a generare un profitto maggiore.”.
Escluso allora che possa essere riconosciuto a titolo di mancato guadagno quanto riconosciuto in sentenza per la perdita derivante dal mancato guadagno delle unità immobiliari non realizzate (cioè il bene della vita che invece non avrebbe mai potuto conseguire quella parte danneggiata), tenuto conto della accertata qualifica professionale della parte attrice e della prova dell'investimento di ingenti capitali e risorse nell'impresa poi in parte “abortita”, può assumersi come comprovata allora quella richiesta risarcitoria di perdita di chance, potendosi ritenere che la riduzione della volumetria avrebbe certamente indotto la parte attrice a valutare ipotesi alternative, idonee a generare un profitto maggiore rispetto a quello conseguito poi all'esito della realizzazione dell'intervento in forza della nuova concessione.
La liquidazione del danno da perdita di chance non può che essere allora equitativa e va, a giudizio della Corte, commisurata proprio all'utile che avrebbe potuto conseguire con l'esecuzione dell'intervento (per come determinato dalla sentenza di primo grado).
Dovendosi risarcire una mera chance e dovendosi evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa locupletare un effetto finanziario addirittura migliore rispetto a quello in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito (dovendosi dunque calcolare anche i costi di altri interventi), l'importo di riferimento è proprio quello determinato in primo grado tenendo conto anche appunto dei costi e la percentuale di liquidazione appare equa indicarla nel 10% di questo.
Il 10% della somma di 2.124.939,82 è pari ad euro 212.493,98, che abbattuto del 50%, per il riconosciuto concorso, va ridotto ad euro 106.246,99. 12. Il danno patrimoniale subito dalla parte

attrice ammonta pertanto a complessivi euro 613.881,99 a titolo di danno emergente e lucro cessante, cui va aggiunto il 10% su tale importo (61.388,19) a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
Sull'importo complessivo così determinato e pari ad euro 675.270,18, parte convenuta corrisponderà anche quanto dovuto per accessori, senza esclusione del cumulo, con decorrenza dalla maturazione del credito, corrispondente dalla data degli esborsi, e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione indicati in Cass. SSUU cit. 13.Sui motivi di gravame sollevati dalla ### e relativi al rapporto di garanzia.
13.1 Erroneo accoglimento della domanda di garanzia assicurativa: errata interpretazione del contratto in punto di condizioni per l'estensione della garanzia all'Ente contraente.
Con il presente motivo di appello la ### impugna il capo della sentenza contraddistinto dalla lettera "E", sottocapo "e1".
Con la motivazione esposta nel capo in questione il Tribunale ha rigettato l'eccezione di copertura sollevata dalla ### in primo grado per carenza delle condizioni per ritenere efficace l'estensione della garanzia assicurativa per fatto dei dipendenti all'ente contraente.
Assume l'appellante che a fondamento dell'eccezione di inoperatività della polizza, essa ### aveva dedotto in primo grado che, per ritenere efficace l'estensione di copertura di cui alla lett. c) dell'art. 13, era necessario l'accertamento (in questo o in altro giudizio) della responsabilità dei dipendenti del ### di ### (cioè dei beneficiari della garanzia) che avevano, con la loro condotta imperita, assentito il permesso di costruire poi annullato dal ### l'appellante quindi nessuno avrebbe stabilito se sussistevano o meno i presupposti di una responsabilità dei dipendenti del ### di ### Il motivo è manifestamente infondato, in quanto è di tutto evidenza come la disposizione contrattuale non pretenda l'individuazione nominativa dei soggetti che nello specifico hanno agito rilasciando la concessione poi annullata; mentre è nella logica delle cose che appunto funzionari e dipendenti abbiano, con la riscontrata colpa, adottato quel provvedimento causativo del danno.

Come ammette lo stesso appellante, la garanzia azionata dal ### di ### copre, innanzitutto e in primo luogo, la responsabilità diretta degli assicurati persone fisiche dipendenti dell'ente e, solo in via di estensione, a condizione che sia sussistente e accertata la responsabilità di quelli, "anche" quella dell'ente di appartenenza stesso e nello specifico la responsabilità di quelli è stata positivamente accertata, a prescindere dalla specifica individuazione dei loro nominativi (peraltro pure praticata nella decisione qui gravata), non essendo mai stata posta in discussione l'imputabilità del provvedimento a ### organi e soggetti in organico della PA qui appellata.
13.2 Erroneo rigetto dell'eccezione di inefficacia della garanzia per la pregressa conoscenza di circostanze.
Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento per reticenza sullo stato del rischio al momento della conclusione del contratto Con il presente motivo di appello la ### impugna il capo della sentenza contraddistinto dalla lettera "e2", con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inefficacia della garanzia per pregressa conoscenza, in capo al ### di ### delle circostanze da cui è scaturita la richiesta di risarcimento di ### 2.
Il motivo di appello è infondato.
Gli elementi infatti che la ### allega ancora in questa sede come indizianti di una effettiva conoscenza in capo all'assicurato della possibilità di una futura iniziativa risarcitoria, tali non sono affatto. La sussistenza infatti di un contenzioso per l'annullamento di un atto amministrativo adottato, integrando fisiologici sviluppi dell'agire amministrativo, non può essere sussunta semplicemente nello stato di consapevolezza di una conseguente domanda risarcitoria, che presuppone sì l'annullamento giurisdizionale di quell'atto, ma richiede anche la ricorrenza di numerosi, ulteriori presupposti; presupposti che il ### di ### nonché la difesa della ### ancora in questa sede ###parte sono stati riconosciuti in primo grado ed in minor parte ancora nel presente grado.
Si conferma pertanto la fondatezza della valutazione assunta dal Giudice di prime cure sul punto secondo cui al momento di sottoscrizione della polizza, non vi erano elementi tali da poter prevedere la possibilità di una richiesta di danni, solo

successivamente avanzata dalla società con missiva recapitata all'Ente convenuto il ###. 14.Il regolamento delle spese di lite.
Sul punto deve farsi applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. ### la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
La nozione di soccombenza reciproca poi, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in

più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e ### nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).
La stessa ###nr. ###/22 ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi, lasciando comunque intatta la possibilità del ricorso alla compensazione parziale o totale anche in ipotesi di accoglimento solo parziale del quantum. Si legge infatti nella decisione "### appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.".
Se pertanto la parte vittoriosa anche in minima parte non può mai essere condannata al pagamento integrale o parziale delle spese, in caso di accoglimento parziale pure in punto di quantum, ben può il giudice compensare in tutto o in parte le spese di lite. ### fattispecie al vaglio allora, ferma l'applicazione del criterio di determinazione del valore in base al decisum, le spese seguono la soccombenza all'interno dei due rapporti, con dichiarazione tuttavia della parziale compensazione nel rapporto parte attrice-convenuta e chiamata, in ragione del parziale accoglimento anche solo in punto di quantum delle richieste iniziali; parziale accoglimento cui si perviene anche per l'effetto dell'accoglimento delle efficaci difese tecniche di parte convenuta e chiamata.
Si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di

istruttoria (Cass. ###/23 e n. 18723/24), mentre secondo valori medi per le altre fasi in relazione al presente giudizio di appello.
Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità nella redazione del presente provvedimento.
Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti secondo comma ultima parte articolo 4 cit., tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il "può" ed ha addirittura eliminato il "di regola".
Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali - ove ritenuti, come visto di utilità concreta -.
Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge "4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il ###, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera ###, 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147", non pare - osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti.
Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti sostanzialmente sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
Le spese di CTU restano, con legittimo criterio parzialmente difforme da quello di liquidazione delle spese (T.A.R. Salerno, (### sez. I, 18/07/2019, n.1330 Cassazione civile sez. II, 18/02/1983, n.1247 Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2011,

n.3807) definitivamente su parte attrice e sul ### convenuto, non avendo la ### interloquito su tali risvolti tecnici del contenzioso, nella specifica misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie in parte i motivi degli appelli principali specificamente indicati nella parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza definitiva nr. 5/25 Tribunale di ### in parziale accoglimento della iniziale domanda ### il ### di ### al pagamento in favore di ### ### della complessiva la somma di € 675.270,18 per le causali e con gli accessori, come da parte motiva; dichiara compensate per metà le spese di lite nel rapporto parte attrice - parte convenuta e chiamata e per l'effetto condanna per il primo grado il solo ### di ### in assenza di specifico motivo di impugnazione di tale capo nella parte in cui ha escluso la ### che pure ha resistito nel merito avverso la richiesta attorea, alla rifusione delle spese sostenute da ### ### che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre quanto documentato in atti per esborsi, qui liquidate per l'intero; per il presente grado il ### di ### e ###S ### S.A. (c.f. e P.IVA ###), in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da ### ### che liquida in euro 22.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre quanto documentato per esborsi, qui liquidate per l'intero; PONE le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto, nella misura del 70% a carico del ### e del residuo 30% a carico della parte attrice; DICHIARA gli ###S che avevano assunto il rischio della polizza n. 1569734 tenuti a manlevare il ### di ### di quanto lo stesso dovrà versare all'attrice, a titolo di capitale, interessi e spese, nei limiti del massimale di € 1.500.000,00, in esecuzione della presente decisione; ### gli ###S che avevano assunto il rischio della polizza n. 1569734 al rimborso delle spese di lite sostenute dal ### di ### che liquida per il primo grado in € 25.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.A.P. come per legge; per il presente grado in € 22.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%

I.V.A. e C.A.P. come per legge; rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1- quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, 228, in relazione all'appello incidentale proposto dal ### di ### deciso nella camera di consiglio del ###